



IL CAMMINO DELLA PARITA' SCOLASTICA Il punto sulle abilitazioni nelle scuole paritarie

La Repubblica Italiana riconosce e garantisce la libertà dell'arte e della scienza, di cui l'insegnamento è libero. L'art. 33 della Costituzione sancisce che anche gli enti privati possano istituire scuole o istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. Pertanto, si può affermare che l'attuale ordinamento prevede la classificazione delle strutture scolastiche non statali in: **scuole paritarie**, **scuole non paritarie** e **scuole straniere**.

Per dare il quadro evolutivo del sistema nazionale di istruzione delle scuole paritarie, bisogna partire dalla **Legge del 10 marzo 2000 n. 62**, la quale all'art. 1 stabilisce che: *“Il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”*, introducendo così nel nostro ordinamento giuridico l'istituzione delle scuole paritarie.

Le stesse, pur non essendo istituite direttamente dal MiM¹ e non essendo gestite né finanziate dallo Stato, svolgono una funzione di servizio pubblico e sono soggette agli stessi obblighi di legge previsti per le scuole statali.

Ai sensi della citata legge, la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta², che siano dotate di determinati requisiti tra i quali:

¹ Ministero dell'Istruzione e del Merito;

² Il riconoscimento della parità scolastica permette l'ingresso della scuola nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti e quindi, medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato previste per le scuole statali, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da queste ultime e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.

- a) l'attuazione di un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione ed un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti in particolare in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
- b) la presenza di organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; l'attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
- c) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore; personale docente fornito del titolo di abilitazione.

In merito a quest'ultimo aspetto, quello del titolo di abilitazione dei docenti rappresenta sicuramente una questione che negli ultimi tempi ha occupato spesso le cronache italiane, in particolare proprio in riferimento alle scuole paritarie e ai docenti precari. La situazione attuale è, in effetti, molto critica e delicata posto che, nonostante le immissioni in ruolo, i docenti precari ogni anno sono migliaia e ciò non influenza solo il benessere degli insegnanti stessi, ma anche l'esperienza di apprendimento degli studenti ai quali non viene garantita una continuità didattica.

In Italia il sistema di formazione e reclutamento della scuola secondaria di primo e secondo grado è delineato nel D.lgs. n. 59/2017, come modificato dal D.L. 36/2022 (convertito in Legge n. 79/2022), il quale prevede che dal 1° gennaio 2025 si potrà accedere alla professione di docente mediante un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale e successivo periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione.

A tale concorso si potrà partecipare solo se in possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure con diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o ancora con titolo equipollente o equiparato, e se abilitati mediante un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale, corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA.

La maggiore portata innovativa del D.L. 36/2022 è stata l'introduzione di altre modalità straordinarie di accesso al concorso. Tra queste ricordiamo che potranno partecipare ai concorsi coloro che, fermo restando il possesso dei titoli su indicati, avranno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti.

Tuttavia, le novità introdotte con i decreti su citati non hanno avuto nessun tipo di impatto per quanto concerne gli anni di insegnamento svolti dai docenti nelle scuole paritarie e la possibilità di valutare tali periodi lavorativi come requisito per ottenere l'abilitazione all'insegnamento.

Le scuole paritarie, come si è precedentemente detto, sono equiparate alle scuole statali, e fanno parte del Sistema Nazionale di Istruzione e svolgono una funzione di servizio pubblico. Tuttavia, insegnare in una scuola paritaria non è mai stato considerato alla pari dell'insegnare in una scuola pubblica statale neppure come precario. Infatti, ai docenti delle scuole paritarie non è mai stato riconosciuto, ai fini dei requisiti per l'acquisizione dell'abilitazione, il periodo di servizio svolto presso le medesime.

Un importante passo avanti verso il riconoscimento della professionalità maturata dai docenti negli anni di servizio svolto presso le scuole paritarie si è avuto solo quest'anno con l'inserimento dell'emendamento al Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75, cosiddetto "*Decreto PA bis*".

Tale normativa ha segnato una svolta verso una sempre maggiore e concreta attuazione della legge per la parità scolastica. Infatti, il Decreto - convertito in Legge ed entrato in vigore il 17 agosto 2023 - ha portato all'equiparazione del servizio prestato nelle scuole paritarie a quello svolto nelle scuole statali, ai fini dell'abilitazione. L'emendamento suddetto, infatti, prevede che per:

***presso le scuole paritarie**, per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di*

conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, nonché coloro che abbiano superato la procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, l'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento attraverso il conseguimento di 30 CFU/CFA (in luogo dei 60 CFU/CFA) di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017.”

In tal modo, dunque, si è venuta a sanare una problematica lacunosa ed annosa che non consentiva ai docenti, che svolgevano la propria attività di docente nelle scuole paritarie, di poter vantare tale percorso lavorativo come requisito per acquisire l'abilitazione all'insegnamento, e di conseguenza, di poter essere assunti a tempo indeterminato.

Altra significativa novità introdotta dal decreto n. 75/2023, convertito con legge 10 agosto 2023 n. 112, in materia di scuole paritarie è rappresentata dalla previsione, **in via straordinaria**, per i prossimi anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, di valido requisito, ai soli fini di cui al comma 4 del presente articolo, *in luogo del titolo di abilitazione* di cui al comma 4 -bis , **l'aver prestato servizio presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti**, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124» .

Questa disciplina derogatoria è stata prevista, tuttavia, soltanto per coloro che non hanno potuto conseguire l'abilitazione secondo gli altri canali ordinari, a motivo del fatto che la loro richiesta, ***non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa***, predisposta dagli Enti preposti ad erogarla, in particolare le università. Il Legislatore ha prudentemente stabilito un periodo prolungato di implementazione del nuovo sistema di reclutamento del personale docente.

Va ulteriormente sottolineato che, fermo restando il periodo triennale, anche non continuativo, di insegnamento nella scuola paritaria, l'arco temporale di riferimento è stato esteso a 10 anni. Questo il testo dell'intero Provvedimento che ha direttamente modificato la legge 62/2000 sulla parità scolastica negli aspetti fin qui descritti.

Testo del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.»

(omissis)....

Art. 20

Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR

.....

3. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

.....

b -bis) all'articolo 2 -ter , dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4 -bis : Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o **presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi**, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, **nei cinque anni precedenti**, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124,

nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9 -bis , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,

conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, **l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA** tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 13, comma 2» ;

All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 -bis , il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando le abilitazioni già conseguite secondo il previgente ordinamento, **a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai fini di cui al comma 4, il personale in servizio presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento della parità o che lo hanno già ottenuto consegue il requisito del titolo di abilitazione secondo le modalità stabilite dagli articoli 2 -bis e 2 -ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»;**

b) dopo il comma 4 -bis è inserito il seguente: «4 -ter . ***In via straordinaria***, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento di cui agli articoli 2 -bis e 2 -ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ***non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa***, è considerato valido requisito, ai soli fini di cui al comma 4 del presente articolo, in luogo del titolo di abilitazione di cui al comma 4 -bis , **l'aver prestato servizio presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti**, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124» .